



Il Segretario Generale

CIRCOLARE N° 1/2017

OGGETTO: SPLIT PAYMENT – REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello split payment per le operazioni di fatturazione effettuata nei confronti dello Stato, organismi dello Stato, istituti universitari, enti pubblici locali, enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza e delle Camere di Commercio.

Il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 che ha esteso tale regime con decorrenza per le fatture emesse con la data 1 luglio u.s. o successiva anche agli altri Enti inclusi in elenco ISTAT. Lo stesso è stato convertito con legge n.96 del 21 giugno 2017

L'ampliamento interessa anche le società controllate direttamente o indirettamente dalle FSN e riguarda anche le prestazioni di servizi per le quali il committente è tenuto alla effettuazione della ritenuta d'acconto per effetto dell'abrogazione del 2° comma dell'art.17-ter Dpr 633/72

In tale contesto il Regime dello split payment si applica anche alla FISE, quale soggetto giuridico incluso in elenco ISTAT.

Il meccanismo dello split payment si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ad eccezione delle operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l'indicazione dell'IVA in fattura e delle operazioni relative alla cessione di beni e prestazione di servizi per le quali il committente è debitore d'imposta (reverse change)

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che modifica il decreto del 23 gennaio 2015 dello stesso Ministero, sino ad oggi norma attuativa di riferimento in materia di split payment che ha introdotto alcune novità in merito come la pubblicazione dell'elenco delle PA sottoposte a tale Regime. Nell'elenco risulta anche la FISE inserita nel conto consolidato.

La presente comunicazione è rivolta a tutti i fornitori della FISE sia della sede che dei Comitati Regionali.

Le Fatture dovranno contenere la dizione "Fattura emessa ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633 del 26/10/1972".

Pertanto i fornitori sono pregati di trasmettere alla FISE le fatture con tale dicitura.



Simone Perillo